

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE 2° LOTTO CASE POPOLARI NEL
COMUNE DI CISTERNINO - ESERCIZIO 1955/56.=

N° 1142 di Repertorio

CONTRATTO D'APPALTO

tra

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi

e

L'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele

Importo netto £.19/280.390.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno
venti del mese di agosto, nella sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, sita alla Via G.B. Casimiro n.9.=

Avanti a me Avv. Vincenzo PALMA fu Pietro, auto
rizzato alla stipula del presente contratto dal Con
siglio di Amministrazione dell'Istituto predetto
giusta delibera IO/II/1955, n.347 ai sensi dell'art.
151 del R.D. 28/4/1938, n.1165 sono comparsi, senza
l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinun

ciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente legge notarile del 12/2/1913, n. 89. =

1°) - Il Sig. Com. te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe di anni 45, nato a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) - SCHIAVONE Luca fu Samuele nato a Fasano il 5 dicembre 1928 ed ivi domiciliato alla via Piave titolare dell'Impresa omonima

PREMESSO

- che il Ministero dei LL. PP. Direzione Generale Edilizia ~~Statale~~ Statale e Sovvenzionata con provvedimento 15/5/1956, n. 4418 su conforme parere dell'Ispettore Generale di Zona approvava il progetto per la costruzione di case popolari in data Febbraio 1956, nel Comune di Cisternino, redatto dall'Ing. Giovanni ROMA Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, per una spesa preventivata di £. 21.000.000 (lire ventunomilioni) di cui £. 19.700.000 a base d'asta compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del Contributo Statale di cui alle leggi 2.7.1949 n. 408 e 9/8/1954, n. 705 per l'esercizio 1955/56 giusta decreto del Ministero dei LL. PP. 18/4/1956 n. 2917/3150 re-

gistrato alla Corte dei Conti il 5/5/1956 registro I8 foglio I52, autorizzando altresì a provvedere al l'appalto dei lavori mediante licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale Ufficio del Genio Civile; ~~xxxxxx~~

- che disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno sette giugno 1956 a ore 11 si inviava invito di partecipazione a n.16 imprese edilizie come da raccomandata 29/5/1956 n.2684 (ALL.1), stabilendosi al giorno 6 giugno 1956 a ore 18, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- che esperita la detta licitazione privata come da verbale 7/6/1956 (ALLEGATO 2) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele col ribasso d'asta di 2.1,95% (lire una e centesimi novantacinque per cento);

- che la aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale D'Appalto (ALLEGATO 3) ed alle altre contenute nell'invito a licitazione in data 29/5/1956 n.2684;

- che l'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele con istanza n.8/6/1956 chiedeva di poter costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti

dal Capitolo Speciale d'Appalto e dagli altri relativi e correlativi mediante fidejussione bancaria della Banca Commerciale Italiana Agenzia di Brindisi, offrendo un ribasso di £.0,18% (lire zero e centesimi diciotto per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quelle di licitazione di £.1,95%;

- che tale richiesta veniva accolta dall'Istituto Appaltante

TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Tanto la narrativa che procede quanto gli atti in essa elencati, compreso i disegni (ALLEGATO 4) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. SCHIAVONE Luca fu Samuele s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "L'ISTITUTO" e l'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele "IMPRESA".

ART. 2 - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stam-

pa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 28/5/1895 e successive modifiche.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, all'osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.=

ART. 3 - Il Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dello Istituto che rappresenta, cede in appalto all'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele, che accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione dase popolari 2° lotto in Cisternino giusta progetto redatto dall'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto ed approvato dal Ministero dei LL.PP. con provvedimento 15 maggio 1956, n. 4418 che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di £.1,95% (lire una e centesimi novantacinque per cento) e di quello aggiunto per miglioramento di £.0,18% (lire zero e centesimi diciotto per cento) in tutto Lire 2;13% (lire due e centesimi tredici per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a net-
te £.19.280.000 ³⁴⁰⁻ (lire diciannovemilioni duecentoot-

tantamilatrecentonovanta).=

ART. 4 - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto diminuiti dall'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed in dipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle disposizioni di legge sulla materia.=

ART. 5 - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera e delle categorie ex combattenti, e reduci in particolare.=

ART. 6 - L'Impresa SCHIAVONE Luca fu Emanuele si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di Assicurazioni Sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupato nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dello Ufficio competente, l'Istituto, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo alla cauzione definitiva e delle ritenute supplementari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovesse-

ro essere corrisposti in base agli stati d'avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per lo adempimento dei detti obblighi. =

Sulle somme eventualmente detratte per ragioni di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto. =

ART. 7 - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto da cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate di net-
te L. 2.000.000 (lire due milioni) ciascuna in base agli stati d'avanzamento giusto quanto stabilito dal
l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 58 del Regolamento
25/5/1895, n. 350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo di L. 380.000.000 concesso dalla Cassa DD. PP.
con provvedimento n. 63721 posizione n. 740759 del
7/3/1956 e garantito dallo Stato ai sensi della Legge
8/4/1954 n. 144 giusta decreto del Ministero dei LL. PP.
18/4/1956 n. 2917/3150 registrato alla Corte dei Conti
il 5/5/1956 reg. 18 foglio 152.

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione sui lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale. -

ART. 8 - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23/5/1924, n. 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della legge 10/12/1953, n. 936. =

ART. 9 - A norma dell'art. 339 della legge sui LL.PP. 20/3/1865, n. 2248 l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori di cui è in oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto la pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni. =

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera dei manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo ditte specializzate. =

~~ART. 10 - Il titolare dell'Impresa SCHIAVONE Luca fu~~
ART. 10 - Il titolare dell'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele dichiara di assumere anche la direzione del proprio cantiere. =

ART. 11 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa presenta quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto il Sig. Capeto Luigi di Gaetano di anni 41 nato a Brindisi ed ivi residente che offre tutte

le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare.=

ART. 12 - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il ~~supplente~~, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.=

ART. 13 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele costituisce il luogo della chiesta cauzione la fidejussione bancaria sino alla concorrenza di lire L.964.020 (novecentosessantaquattromilaventi), della COMET (ALLEGATO 5).=

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.=

ART. 14 - Per tutto quanto riguarda la designazione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile pre la ~~presentazione~~^{ultimazione} dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle ~~opere~~ opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dallo allegato Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.=

ART. 15 - L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati. =

ART. 16 - Le spese tutte del presente contratto per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'Imposta Generale sull'Entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previste a favore degli I. A. C. P. =

ART. 17 - Il Sig. Com.te Ubaldo VALLARINO fu Giuseppe, nella veste e qualità sopradette riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale,

A F F I D A

all'Impresa Schiavone Luca fu Samuele, la esecuzione dell'appalto di che trattasi; accetta quale supplente l'Impresa Capeto Luigi fu Gaetano e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto. =

E richiesto io funzionario rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che hanno dichiarato di avere presa visione

Il presente contratto redatto in carta semplice
verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art.
14 della legge 2/7/1949, n. 408 e successive integrazioni,
per l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta di tre
fogli di carta uso bollo, scritti da persona di mia fiducia
per intera su undici facciate e righe otto sino a questo
punto della facciata, oltre le formalità di chiusura. =

Fatto letto si sottoscrive. =

Firmati: Ubaldo Vallarino; Schiavone Luca fu Samule;

Capeto Luigi; Avv. Vincenzo PALMA - Funzionario Rogante.

Registrato a Brindisi il 29/8/1956 al n. 305 mod. I

vol. IO8 - Esatte lire 23020. Il Procuratore-F/to: Ill.le

PER COPIA CONFORME

Visto: IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE-SEGRETARIO

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

(Avv. Vincenzo PALMA)

